

Emanato con D.R. n. 4083/2005 del 28.12.2005 - Prot. n. 46796
Modificato con D.R. n. 776/2008 del 06.03.2008 - Prot n. 11475
Modificato con D.R. n. 312/2022 del 1.04.2022 - Prot n. 40896

Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nelle categorie del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e dei Collaboratori Esperti Linguistici nell'Università degli Studi dell'Aquila.

INDICE

Principi generali

- Art. 1 – Modalità di accesso all'impiego
- Art. 2 – Requisiti per l'accesso
- Art. 3 – Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 4 – Bandi di concorso
- Art. 5 – Prove d'esame e titoli valutabili
- Art. 6 – Commissione selezionatrice
- Art. 7 – Passaggio diretto tra diverse amministrazioni
- Art. 8 – Graduatorie di merito
- Art. 9 – Graduatorie per assunzioni a tempo determinato
- Art. 10 – Convenzioni per l'utilizzo di graduatorie
- Art. 11 – Disposizioni finali
- Art. 12 – Entrata in vigore

PRINCIPI GENERALI

L'Università degli Studi dell'Aquila con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso esterno all'impiego di varie categorie personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei Collaboratori Esperti Linguistici dell'Ateneo ispirandosi, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, a principi di trasparenza, efficacia, semplificazione e snellimento delle procedure.

Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo sono effettuate nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale approvata dagli organi di governo dell'Ateneo nel rispetto dell'equilibrio finanziario generale del bilancio.

I posti vacanti sono sia quelli che, essendo stati regolarmente ricoperti da personale in servizio, si rendono vacanti per cessazione del personale (dimissioni, trasferimenti all'esterno dell'Università, copertura di altri posti vacanti..), ma sono ancora compresi nel budget di Ateneo, sia quelli derivanti da nuove posizioni introdotte nell'organizzazione e ricompresi nella programmazione del fabbisogno di personale.

Le procedure concorsuali sono ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità e celerità, privilegiando i meccanismi atti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire.

ART. 1 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

1. Le assunzioni di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario dei Collaboratori esperti linguistici presso l'Università degli Studi dell'Aquila avvengono, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 del D.Leg.vo 165/2001, secondo modalità volte all'accertamento della professionalità e dell'attitudine riferite alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.

In relazione alle diverse categorie del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario dei Collaboratori esperti linguistici le modalità di reclutamento sono:

per l'accesso alla Categoria B:

- a) mediante selezione degli iscritti delle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
- b) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;
- c) mediante la procedura del concorso per titoli ed esami, con esclusivo riferimento alla Categoria B, posizione economica B3, per la quale sono previsti, oltre alla scuola dell'obbligo, ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa; gli esami consistono in una prova pratico-attitudinale ed un colloquio.

per l'accesso alle Categorie C-D:

mediante la procedura del concorso per esami o per titoli ed esami; gli esami consistono in una sola prova scritta, anche a contenuto tecnico-pratico, ed una prova orale.

In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire, per la specificità delle mansioni da svolgere o per le qualifiche per l'accesso alle quali è previsto lo svolgimento di prove idoneative, per i Concorsi di Categoria B, posizione economica B3, e per le Categorie C e D potrà essere prevista una prova scritta aggiuntiva volta ad accertare la conoscenza e competenza in sperimentazioni pratiche il cui contenuto viene delineato nel bando di concorso.

per l'accesso alla Categoria EP:

mediante la procedura del concorso per esami o per titoli ed esami; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio.

per l'accesso a Collaboratore Esperto Linguistico:

mediante la procedura del concorso per titoli ed esami; gli esami consistono in una prova scritta, anche a contenuto tecnico-pratico, ed una prova orale.

2. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie B3 – C – D – EP, è fatta comunque salva la disciplina di cui all'art. 7 comma 2° della legge 12.03.1999 n. 68.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Le assunzioni di personale amministrativo, tecnico, amministrativo, bibliotecario dei Collaboratori esperti linguistici tramite l'accesso dall'esterno alle varie categorie di personale presso l'Università degli Studi dell'Aquila, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia ed in particolare dall'art. 2 del D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono, secondo quanto indicato dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 27.01.2005, sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:

CATEGORIA B: titolo di studio di scuola d'obbligo (più eventuale qualificazione professionale per le assunzioni nella posizione economica B3);

CATEGORIA C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

CATEGORIA D: laurea (L) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n.509 oppure laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n.509 oppure laurea magistrale (LM) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 oppure diploma di laurea (DL) Vecchio Ordinamento conseguito anteriormente al D.M. 3 novembre 1999, n.509;

CATEGORIA EP: laurea (L) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea magistrale (LM) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 oppure diploma di laurea (DL) Vecchio Ordinamento conseguito anteriormente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale derivante dalla prestazione di attività lavorativa specifica di durata minima triennale attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici o privati in funzioni apicali per le quali è richiesto il possesso della Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM); oppure particolare qualificazione derivante dal possesso di diploma di specializzazione universitaria o dottorato di ricerca.

COLLABORATRICE/ORE ESPERTO LINGUISTICO:

a) laurea (L) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea magistrale (LM) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 oppure diploma di laurea (DL) Vecchio Ordinamento conseguito anteriormente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

b) essere di madrelingua italiana (si specifica che sono da considerare madrelingua i cittadini, italiani e stranieri, che, per origini familiari o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza, così come precisato con circolare del M.P.I. n. 5494 del 29.12.1982 che recepisce il parere del C.U.N. del 30/10/1982 che "riconosce la qualità di soggetto di madre lingua straniera ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità").

c) buona conoscenza della lingua messa a Bando di livello almeno B2 documentato mediante certificazione internazionale riconosciuta dal MUR.

2. Nei limiti di quanto stabilito nel comma precedente, i bandi di concorso prevedranno gli eventuali specifici titoli di studio richiesti per l'accesso, nonché ulteriori requisiti professionali, in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

ART. 3 - AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

1. Procedura prevista dall'art. 35, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il reclutamento di personale appartenente alla categoria B 1, per la quale è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Si tratta di una deroga al principio concorsuale, giustificata dall'opportunità di non ricorrere a un meccanismo articolato come il concorso per ricoprire posizioni di non rilevante contenuto professionale.

2. La procedura si svolge in due distinte fasi:

- a) richiesta numerica agli uffici territorialmente competenti, che comunicano di volta in volta il nominativo da sottoporre a verifica dell'idoneità da parte dell'Amministrazione;
- b) la/il/i candidata/o/i viene/vengono sottoposta/o/i ad un colloquio e/o a prove pratiche, per verificare la sussistenza dell'idoneità professionale rispetto al posto da ricoprire.

Un'apposita Commissione, costituita da tre componenti e nominata con Dispositivo del Direttore Generale, valuterà l'idoneità della/del candidata/o a ricoprire la posizione ricercata.

ART. 4 - BANDI DI CONCORSO

1. I concorsi sono indetti con provvedimento del Direttore Generale in esecuzione delle deliberazioni autorizzative del Consiglio di Amministrazione assunte in relazione al fabbisogno del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei Collaboratori Esperti Linguistici per le esigenze di funzionamento delle diverse strutture dell'Università.

2. I bandi di concorso sono resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Ai bandi di concorso è altresì assicurata diffusione mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila e mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università.

3. I bandi di concorso devono obbligatoriamente indicare:

- a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero di posti da ricoprire;
- b) la tipologia del procedimento di selezione;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- d) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
- e) le materie oggetto delle prove selettive;
- f) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e per il superamento delle stesse;
- g) il punteggio attribuibile ai titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami;
- h) i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- i) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove;
- j) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
- k) le modalità per l'assunzione in servizio;
- l) il responsabile del procedimento.

4. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice dovrà, nei concorsi per titoli ed esami, essere ripartito nel modo seguente:

- a) titoli 20%;
- b) prova/prove scritte 40%;
- c) colloquio 40% (di cui almeno il 10% da assegnare alla valutazione della conoscenza della lingua inglese). Saranno valutate in fase di colloquio anche le conoscenze e competenze informatiche.

Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice dovrà, nei concorsi per esami, essere ripartito nel modo seguente:

- a) prova/prove scritte 60%;
- d) colloquio 40% (di cui almeno il 10% da assegnare alla valutazione della conoscenza della lingua inglese). Saranno valutate in fase di colloquio anche le conoscenze e competenze informatiche.

Limitatamente ai concorsi di accesso per la posizione economica B3 il punteggio dovrà essere ripartito nella seguente percentuale:

- a) titoli 40%;
- b) prova pratico-attitudinale 30%;
- c) colloquio 30%.

Potranno essere previste in Bando differenti distribuzioni di punteggio in relazione alla professionalità richiesta, alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire nonché alla struttura di destinazione.

5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso previsti dai bandi decorrono dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

6. In analogia a quanto previsto dall' art. 27, comma 6, del D.L. 28.02.1983, n. 55 è stata fissata la tassa, quale diritto di segreteria, ovvero un contributo necessario per la copertura delle spese per le procedure concorsuali bandite da questo Ateneo, approvata con delibera Rep. n. 72/2015 pari ad Euro 10,00 conformemente alle indicazioni di cui alla Legge 340/2000.

ART. 5 - PROVE D'ESAME E TITOLI VALUTABILI

1. I bandi di concorso definiscono le prove concorsuali, ne determinano i contenuti, al fine di poter verificare le conoscenze e capacità della/del candidata/o, nonché attitudini e comportamenti organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso;

2. Le prove possono essere a contenuto teorico, tecnico-pratico e/o selettivo, eventualmente con ricorso a sistemi informatizzati.

3. Il bando di concorso può stabilire che una percentuale del punteggio da attribuire per lo svolgimento della prova orale sia *assegnato* in base a criteri prestabiliti e motivate valutazioni relative a attitudini e comportamenti organizzativi e alla maturità professionale e culturale della/del candidata/o, in relazione al posto da coprire;

4. Le prove d'esame previste nei bandi di concorso, nei casi di elevata partecipazione, potranno essere precedute da una preselezione, mediante la somministrazione di test a risposta multipla

volti alla verifica della conoscenza delle materie oggetto del Bando. Sarà scelta discrezionale dell'Amministrazione decidere se espletare la prova preselettiva, richiamando il contenuto di cui sopra, presa visione del numero di candidati ammessi al concorso. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. L'Università può affidare la predisposizione e la gestione dei test pre-selettivi a qualificati istituti pubblici o privati o società specializzate.

5. I bandi di concorso per le assunzioni nelle categorie D e EP, indipendentemente dal numero di domande presentate, in relazione al profilo professionale richiesto, potranno comunque prevedere la possibilità di una verifica dei requisiti attitudinali (capacità relazionali, managerialità, apertura e disponibilità al cambiamento ecc.) in sede di prova orale. In tali ipotesi le Commissioni esaminatrici potranno essere integrate, così come stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

6. Per le assunzioni di personale nelle Categorie C, D ed EP, i bandi dovranno prevedere la verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di uso corrente e la verifica della conoscenza della lingua inglese. Quest'ultima sarà oggetto di valutazione separata con specifica attribuzione di punteggio in fase di prova orale in misura non inferiore al 10% del punteggio complessivamente attribuibile alla prova orale.

7. Nei bandi di concorso per titoli ed esami per l'accesso alla Categoria EP, sono stabilite altresì le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi che non potrà essere superiore al 20% del punteggio complessivo a disposizione.

8. I bandi, in relazione al posto da ricoprire, dovranno prevedere le seguenti categorie di titoli valutabili:

- a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
- b) anzianità di servizio inerente al profilo professionale richiesto dal bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati;
- c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
- d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master, ecc.)

ART. 6 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite ai sensi dell'art. 35, comma 3 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Esse sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti, funzionari, docenti e ricercatori dell'Amministrazione ed esperti esterni.

Il numero dei componenti non può essere inferiore a tre. Il Presidente, se scelto fra il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, deve appartenere ad una categoria superiore rispetto al posto messo a concorso e deve essere in ogni caso inquadrato in una categoria non inferiore a D. I componenti, se scelti fra il personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso.

Verrà altresì nominato, per ciascuna commissione, il segretario verbalizzante, appartenente alle categorie C, D ed EP. Può essere previsto un certo numero di membri supplenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di dimissioni o di impedimento grave e documentato.

2. Le Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancate da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti, la Commissione terrà conto solo in sede di attribuzione del punteggio della prova orale.

Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti della Commissione, nonché degli eventuali esperti.

Nei concorsi per l'accesso alle categorie D ed EP, la Commissione può essere integrata da un esperto in selezione di personale al quale compete la verifica delle caratteristiche attitudinali previste all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente Regolamento sono nominate con dispositivo del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i componenti delle commissioni non possono:

a) essere componenti degli organi di governo centrali individuati nel Rettore, nel Consiglio d'Amministrazione e nel Senato Accademico;

b) ricoprire cariche politiche;

c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

d) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

4. La Commissione è costituita nel rispetto della parità di genere e delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

ART. 7 - PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Università può reclutare personale mediante passaggio diretto di dipendenti di Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto appartenenti a una qualifica corrispondente. 2. Il passaggio viene attuato secondo le norme legislative e contrattuali vigenti in tema di obbligo di preavviso e di continuità della posizione retributiva, pensionistica e previdenziale.

2. Per i requisiti di accesso e modalità di svolgimento della selezione si rimanda allo specifico "Regolamento per la mobilità compartimentale e intercompartimentale del personale tecnico amministrativo".

ART. 8 - GRADUATORIE DI MERITO

1. Le graduatorie di merito dei concorsi formulate dalle Commissioni esaminatrici, sono approvate con dispositivo del Direttore Generale, tenuto conto delle riserve stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni e dalla legge 12.03.1999 n. 68 e sono pubblicate mediante pubblicazione

all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila e mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Dalla data di pubblicazione del Dispositivo di Approvazione Atti all'Albo Ufficiale di Ateneo decorre il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore sarà determinata dai titoli di preferenza previsti dall'art. 5 comma 4° del citato DPR 487/94; in caso di ulteriore parità, si applica l'art. 3, comma 7° della legge 127/97, così come modificata dalla legge 191/98., ovvero è preferito la/il candidata/o più giovane di età.

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, entro il periodo di validità previsto dalla legislazione vigente, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per lo stesso periodo di tempo l'Amministrazione ha la facoltà di utilizzare le graduatorie di cui sopra anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

ART. 9 - GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

1. L'Amministrazione può espletare apposite procedure selettive semplificate, regolate in base ai principi della parte prima del presente Regolamento per precostituire graduatorie da cui attingere per consentire il tempestivo ingresso di unità di personale a tempo determinato.

ART. 10 – CONVENZIONI PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 - il quale prevede che previa emanazione di apposito regolamento, le amministrazioni dello Stato possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione - e dell'Art. 4 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego" - con il quale il legislatore ribadisce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate - è possibile stipulare convenzioni al fine di attingere a graduatorie di altre PA e/o mettere a disposizione le proprie per le esigenze altrui.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente C.C.N.L.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo dell'Università ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.